

Spett.le
BANCA D'ITALIA
Filiale di

Oggetto: Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi
(USD) - Lettera-contratto
(Versione 2025.1 approvata il 06.04.2025 con protocollo 0766346/25).

Il/La.....,
(di seguito la "Controparte"),

codice meccanografico

codice Istituzioni Monetarie e Finanziarie
(MFI code)

C.F.

P.IVA
(V.A.T. number)

numero di iscrizione al registro delle imprese

.....
(company number)

avente sede legale in

.....
(Stato; città; indirizzo)

Indirizzo PEC per le comunicazioni nei casi di contingency di cui all'articolo 10, comma 1
del presente Contratto quadro

.....

legalmente rappresentato/a da:

.....

nella sua qualità di:

.....

CHIEDE

di poter accedere alle operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (di seguito USD)

con codesto Istituto nell'ambito delle operazioni di politica monetaria così come definite e regolate dalle "Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria" (di seguito "Condizioni generali").

Al riguardo la Controparte:

- a) dichiara di avere preso visione e di accettare le condizioni stabilite nel "Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD)" allegato alla presente che sottoscrive digitalmente per conoscenza e accettazione;
- b) dichiara di aver sottoscritto con codesto Istituto le Condizioni generali di contratto per le operazioni di politica monetaria (di seguito "Condizioni generali"), le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento e il Contratto quadro per le operazioni su iniziativa delle controparti (*standing facilities*) per le operazioni di rifinanziamento marginale;
- c) dichiara di essere a conoscenza e di accettare che alle operazioni di anticipazione di USD si applicano le previsioni di cui al "Contratto quadro per operazioni di anticipazione di USD", le Condizioni generali, le Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento, le previsioni della Guida operativa alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema (di seguito "Guida OPM") nonché le previsioni contenute nell'annuncio di asta relativo alla specifica operazione e, per quanto da questi non diversamente disciplinato, le previsioni di cui al Contratto quadro per le operazioni di mercato aperto;
- d) conferma, a tutti gli effetti conseguenti alla presente lettera-contratto, il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 47 del codice civile e i dati resi noti per le comunicazioni via PEC nell'ambito del rapporto di cui alle "Condizioni generali", valevoli tempo per tempo;
- e) dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di perfezionamento con codesto Istituto di un rapporto di partecipazione al sistema TARGET-Banca d'Italia successivo alla data di sottoscrizione della presente lettera-contratto, il domicilio eletto e l'indirizzo di PEC resi noti per tale rapporto sostituiscono senza ulteriori formalità quelli specificati per le "Condizioni generali".
- f) si impegna a comunicare ogni variazione dell'indirizzo di PEC indicato nella presente lettera-contratto.

.....
(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

La Controparte approva specificamente, ai sensi degli articoli. 1341 e 1342 cc, le previsioni di cui all'articolo 13 (Recesso su iniziativa della controparte) del Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi.

.....
(Luogo)

(Data)

.....
(Sottoscrizione digitale del legale rappresentante)

Contratto quadro per operazioni di anticipazione di dollari statunitensi (USD)

Articolo 1

(Tipologia di operazione)

1. L'anticipazione di USD è effettuata in conformità alle procedure descritte nell'Articolo 8 e nel Titolo III della Parte Seconda dell'Indirizzo (UE) 2015/510 del 19 dicembre 2014 della BCE sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60 e successive modificazioni), disponibile sul sito internet EurLex, in quanto non derogate dalle specifiche previsioni contenute nell'annuncio di asta della relativa operazione e nel presente Contratto quadro.

Articolo 2

(Caratteristiche dell'operazione)

1. Le aste sono condotte a tasso fisso.
2. Il tasso fisso è comunicato in sede di annuncio dell'asta.
3. L'importo minimo di offerta per controparte è pari a 5 milioni di USD. Le offerte superiori a questo importo devono essere espresse come multipli di 0,1 milioni di USD.
4. La BCE annuncia pubblicamente le caratteristiche dell'operazione e l'esito dell'assegnazione.
5. La Banca può annunciare le aste e le relative decisioni di assegnazione pubblicamente e direttamente alle controparti, ove ritenuto necessario.

Articolo 3

(Importo massimo)

1. Ove un importo massimo non sia stabilito nell'annuncio di asta dalla BCE, non vi è un ammontare massimo complessivo di USD da assegnare.

Articolo 4

(Data di regolamento)

1. La data di regolamento è indicata nell'annuncio di asta ed è di norma fissata il primo o il secondo giorno lavorativo successivo alla data di annuncio e di assegnazione dell'asta.

Articolo 5

(Termine di scadenza)

1. Il termine di scadenza è indicato nell'annuncio di asta.

Articolo 6

(Controparti ammesse)

1. Per partecipare alle operazioni di anticipazione di USD, la Controparte di operazioni di rifinanziamento marginale deve avere preventivamente trasmesso alla Banca d'Italia le istruzioni standard di regolamento (SSI) per le disposizioni di USD, mediante messaggio SWIFT.

Articolo 7

(Misure di controllo dei rischi)

1. Alle garanzie saranno applicate le misure di controllo dei rischi, incluse quelle relative agli scarti di garanzia (*haircut*), previste nel Titolo VI dell'Indirizzo (UE) 2015/510 del 19 dicembre 2014 della BCE sull'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2014/60 e successive modificazioni), nell'Indirizzo (UE) 2016/65 della BCE del 18 novembre 2015 sugli scarti di garanzia applicati nell'attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell'Eurosistema (BCE/2015/35 e successive modificazioni) e nell'Indirizzo (UE) 2014/528 del 9 luglio 2014 della BCE relativo a misure temporanee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell'Eurosistema e sull'idoneità delle garanzie (BCE/2014/31 e successive modificazioni), disponibili sul sito EurLex.
2. Al fine di coprire il rischio di oscillazione del tasso di cambio, è inoltre applicato un margine iniziale del 12 per cento al controvalore in euro del finanziamento, a meno che nell'annuncio di asta non sia indicata una diversa percentuale.
3. Il controvalore in euro del finanziamento in USD è determinato inizialmente, alla data di aggiudicazione, in base al tasso di cambio EUR/USD comunicato nell'annuncio di asta.
4. Per le operazioni di finanziamento in USD con scadenza iniziale superiore a otto giorni di calendario, il tasso di cambio applicato è aggiornato settimanalmente; il primo aggiornamento è effettuato una settimana dopo la data di regolamento. Tale revisione si rende necessaria per tenere conto delle oscillazioni del tasso di cambio.
5. Il tasso di cambio applicato all'aggiornamento settimanale è il tasso di cambio ufficiale EUR/USD determinato e pubblicato dalla BCE il giorno lavorativo che precede l'aggiornamento settimanale.
6. Il margine iniziale è destinato alla copertura dal rischio di cambio a cui l'Eurosistema è esposto, in quanto il tasso di cambio applicato al finanziamento in USD rimane fissato per una settimana, e dal rischio di cambio legato al tempo necessario a liquidare le garanzie in

caso di insolvenza di una controparte.

Articolo 8 *(Modalità di regolamento)*

1. L'erogazione del finanziamento è effettuata dalla Banca d'Italia dopo aver riservato un ammontare di garanzie pari all'esposizione della controparte data dal controvalore in euro del finanziamento da erogare, maggiorato del margine iniziale.
2. Qualora la linea di credito non risultasse sufficiente a coprire l'esposizione totale della controparte, quest'ultima sarà contattata per l'integrazione delle garanzie.
3. Le controparti dovranno rendere disponibili le garanzie necessarie entro le ore 16:00 CET (Central European Time) della data di regolamento, salvo diverso termine comunicato nell'annuncio di asta.
4. Dopo aver riservato l'ammontare di garanzie adeguato all'operazione di finanziamento in USD, la Banca d'Italia fornisce alla *Federal Reserve Bank of New York* (di seguito FRBNY) le istruzioni di pagamento di USD, possibilmente entro le ore 20:00 CET del giorno di regolamento.
5. La Banca, su base giornaliera, vincola un ammontare di garanzie in euro corrispondente a quello degli interessi dovuti dalla controparte al tasso stabilito dalla BCE nell'annuncio dell'operazione.
6. Alla data di scadenza la controparte deve rimborsare l'importo in USD sul conto della Banca d'Italia presso la FRBNY entro le ore 16:00 CET. Nel caso in cui l'importo in USD sia rimborsato oltre il suddetto orario, la Banca d'Italia non garantisce l'annullamento della riserva di garanzie nell'arco della medesima giornata; in tal caso lo svincolo delle garanzie avviene comunque entro il più breve tempo possibile.

Articolo 9 *(Annuncio di asta)*

1. Le aste in USD sono annunciate in conformità a quanto previsto dall'Articolo 2, commi 4 e 5.
2. La comunicazione alle controparti è effettuata mediante l'applicativo della Banca d'Italia per lo svolgimento delle aste di politica monetaria. Le modalità tecnico-operative di conduzione delle operazioni di anticipazione di USD sono riportate nel Capitolo V della Guida OPM e nel relativo allegato "Operazioni dell'Eurosistema - Specifiche per gli operatori" (di seguito "Specifiche per gli operatori").

Articolo 10

(Presentazione e raccolta delle offerte)

1. Le offerte delle controparti sono presentate per via telematica. Le modalità tecnico-operative e il contenuto delle comunicazioni tra la controparte e la Banca nella fase di presentazione e raccolta delle offerte sono riportati nel paragrafo V.3 della Guida OPM - dove sono pure indicate le modalità di comunicazione in eventuali situazioni di contingency.
2. La Controparte può presentare le offerte tramite una sola struttura organizzativa situata nel territorio della Repubblica Italiana. La struttura può essere costituita dalla direzione generale o da una succursale.
3. Le offerte non possono essere revocate successivamente alla scadenza del termine di presentazione stabilito nell'annuncio di asta di cui all'articolo 9.

Articolo 11

(Aggiudicazione)

1. I risultati delle aste sono annunciati in conformità all'Articolo 2, commi 4 e 5.
2. L'esito delle offerte presentate viene comunicato direttamente dalla Banca a tutti i partecipanti all'asta. Le modalità tecnico-operative e il contenuto di tale comunicazione sono riportati nel paragrafo V.3 della Guida OPM.
3. Per le controparti assegnatarie la comunicazione di cui al comma 2 costituisce certificazione degli importi assegnati in asta. Tali controparti sono tenute a eseguire le prestazioni richieste in conformità alle Condizioni generali e al presente Contratto quadro, nonché a quanto specificamente pattuito dalle parti con riferimento ai contratti aggiudicati.

Articolo 12

(Conferma)

1. La conferma dei dati per il regolamento dell'operazione di anticipazione di USD avviene con le modalità tecnico operative di cui al paragrafo V.3 della Guida OPM.

Articolo 13

(Recesso su iniziativa della controparte)

1. La Controparte può recedere dal presente Contratto quadro con un preavviso non inferiore a dieci giorni di calendario, a condizione che alla data di decorrenza prevista per il recesso non risultino operazioni di anticipazione di USD in essere. In caso contrario, il recesso decorrerà dal giorno successivo alla data di chiusura dell'ultima operazione in essere.

Articolo 14
(Data di applicazione e decorrenza)

La presente versione del Contratto quadro si applica a decorrere dal 16 giugno 2025.